

## Commissione trib. provinciale Lecce, sez. V, sentenza 21 ottobre 2009, n. 825

Il sig. G.L. proponeva ricorso contro l'iscrizione di ipoteca effettuata a suo danno - richiesta in data 27/11/2007, effettuata in data 11/12 successivo e comunicata al G. in data 10/01/2008 - dal concessionario per la riscossione dei tributi SO.BA.RI.T. spa - ora EQUITALIA Lecce spa - su alcuni immobili di sua proprietà, per un importo di € 144.333,12 a garanzia di un debito di € 72.169,06; faceva presente che sul debito di € 72.169,06 aveva già pagato la somma di € 48.000 ed aveva chiesto ed ottenuto la rateazione della somma rimanente; chiedeva pertanto l'annullamento dell'iscrizione. Eccepiva inoltre: nullità dell'iscrizione per inesistenza della relativa notifica, perché eseguita direttamente dall'Agenzia ma non a mezzo messo notificatore; illegittimità dell'iscrizione, per contrasto della norma portata dall'art. 77, DPR 602/73 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo priva di termine certo di efficacia, priva di qualsiasi regolamentazione, dato che può essere emessa anche per cifre irrisorie, priva di motivazione; infine perché manca indicazione del responsabile del procedimento.

Si costituiva EQUITALIA SpA e chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo la validità dell'iscrizione, effettuata secondo le norme previste dall'art. 26/202/73, nonché la sufficienza della motivazione; faceva rilevare che la norma non è priva di termini certi di efficacia, in quanto non può avvenire se non dopo l'inutile decorso di 60 gg. dalla notifica della cartella; che nessuna notizia è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate circa l'affermato effettuato pagamento; confermava, infine, la legittimità costituzionale dell'art. 77/602/73, dato che l'atto è posto a garanzia dell'adempimento, e l'agente della riscossione procede (art. 50/602) solo dopo la inutile scadenza del 60° giorno dalla notifica della cartella; e comunque è quello del pagamento del dovuto; e che, comunque si tratta di un atto cautelare, non espropriativo.

OSSERVA la Commissione che il ricorso va deciso nel merito, e in senso positivo per il ricorrente, il quale ben prima di ricevere la notifica della raccomandata con la quale Equitalia comunicava l'avvenuta iscrizione, di che trattasi, aveva provveduto a pagare la stessa Equitalia gran parte del suo debito nei confronti dell'Erario, ossia € 40.000,00, e ad ottenere la rateazione del residuo: tutte circostanze che l'Agente della riscossione non poteva non conoscere, e pertanto l'iscrizione pare difettare dei presupposti giustificativi. Emerge, infatti, dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate, in data 29/01/2008, all'atto di diffida del G. in data 17/01/2008 tendente ad ottenere la revoca dell'iscrizione, risposta inviata per conoscenza ad Equitalia, che:

- in data 27/12/2007 Equitalia chiedeva all'Agenzia del Territorio l'iscrizione d'ipoteca;
- in data 29/11/2007 il G. pagava al Concessionario l'importo di € 42.005,56, e contestualmente depositava all'Agenzia delle Entrate istanza di maggiore rateazione per l'importo residuo;
- in data 4/12/2007 l'Ag. Entrate chiedeva al Concessionario specifico parere sulla richiesta rateazione, ottenendone parere favorevole con nota 5/12/2007;
- in data 11/12/2009 l'Agenzia del Territorio provvedeva all'iscrizione;
- in data 18/12/2007 l'Agenzia delle Entrate emetteva il provvedimento di dilazione del debito residuo;
- in data 4/01/2008 Equitalia comunicava al G. l'avvenuta iscrizione.

Orbene, dalla suesposta scansione temporale si evince la intempestività, e, in definitiva, l'illegittimità dell'iscrizione effettuata. Intempestività perché Equitalia - contrariamente a quanto afferma in controdeduzioni - aveva essa stessa ricevuto direttamente il pagamento della maggior parte delle somme dovute dal G., e ciò quando l'iscrizione era stata appena inoltrata all'Ag. Territorio, ma non ancora effettuata; anche la rateazione è stata concessa ben prima che l'iscrizione fosse effettuata; il contribuente, quindi, non poteva essere ritenuto moroso in alcun modo, trovandosi perfettamente in regola con le scadenze. Ma, per quanto detto, va rilevata pure la illegittimità dell'iscrizione, dato che alla data del 5/12/2007 lo stesso Concessionario aveva riscontrato favorevolmente la richiesta del parere per la concessione della rateazione, così

implicitamente riconoscendo l'affidabilità nonché la solvibilità del contribuente; pertanto la richiesta di iscrizione, pur legittimamente inoltrata, doveva essere tempestivamente revocata, dato che non ne sussistevano più i presupposti, ed evitare così l'instaurarsi del contenzioso. Peraltro va rilevato che lo stesso Ufficio dell'Agenzia delle Entrate richiamava, con la citata nota 29/01/2008, l'attenzione del Concessionario sulla intervenuta disposizione prevista nella Finanziaria 2008, in vigore dal 1° gennaio 2008, e cioè prima che fosse effettuata l'iscrizione di che trattasi, secondo la quale per un debito inferiore ad € 50.000,00 "non è prevista alcuna fideiussione o ipoteca a garanzia".

Va dato, infine, atto della regolarità e tempestività con le quali il G. provvede al pagamento delle rate del residuo debito verso l'erario, come emerge dalle ricevute dei pagamenti fin qui effettuati, depositati in copia all'udienza odierna.

Il ricorso merita, per quanto detto, di essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

*P.Q.M.*

La Commissione accoglie il ricorso e dispone la cancellazione, a carico e spese di Equitalia SpA dell'ipoteca per l'importo di € 144.338,14 poi ridotta ad € 52.814,44, sul fabbricato indicato con il foglio 214, particella 304, subalterno 4, cat.A4, consistenza 4,5 vani, via [...], di cui alla nota di trascrizione n. 39 dell'11/12/2007 n.Reg.Gen. 51457 e n. 10104 di Reg. particolare, ed alla domanda di annotazione per restrizione di beni del 25/2/2008, n.Reg.Gen.7987 e n.Reg.part.1458; esonera da ogni responsabilità il Conservatore.

Condanna Equitalia SpA al rimborso in favore del ricorrente di €.600,00 per diritti, € 800,00 per onorari ed € 87,72 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.